

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo, sport)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

### 1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente dell'8<sup>a</sup> Commissione TOGNI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Istituzione di una seconda università statale in Roma » (1596):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	5
CINCIARI RODANO Maria Lisa . . . . .	8
CODIGNOLA . . . . .	5, 6, 7
CROLLALANZA . . . . .	4, 5, 8
FALCUCCI Franca, <i>relatore alle Commissioni riunite</i> . . . . .	2, 5, 7 e <i>passim</i>
MADERCHI . . . . .	5, 7, 11
ROMANO . . . . .	7
ROSATI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	6, 7, 11
PICCOLO, <i>relatore alle Commissioni riunite</i> . . . . .	4, 5 7

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

*Sono presenti, per la 7<sup>a</sup> Commissione, i senatori: Baldini, Caleffi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, Falcucci Franca, Germanò e Romano.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Castellaccio, Premoli, Smurra e Spigaroli sono sostituiti rispettivamente dai senatori Arnone, D'Andrea, Scardaccione e Bartolomei.*

*Sono presenti, per la 8<sup>a</sup> Commissione, i senatori: Abenante, Avezzano Comes, Bonazzi, Lucchi, Maderchi, Piccolo, Raia, Sammartino e Togni.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bargellini, De Matteis, Fabretti, Ferrari, Indelli, Spataro e Tansini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Cassiani, Albertini, Tropeano, Pennacchio, Lombardi, Senese e Iannelli.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.*

B O N A Z Z I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Istituzione di una seconda università statale in Roma » (1596)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una seconda università statale in Roma ».

Prego la senatrice Falcucci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F A L C U C C I , relatore alle Commissioni riunite. Onorevoli colleghi, come è noto, il disegno di legge in esame, che si prefigge l'istituzione di una seconda università statale in Roma, con sede in Tor Vergata (ed al fine precisa le procedure di acquisizione dei terreni occorrenti) ha raccolto i consensi di massima di tutte le parti politiche per la sua evidente opportunità, e la Presidenza del Senato ha aderito alla richiesta unanime delle Commissioni riunite, deferendolo a noi in sede deliberante. Dopo l'ultima riunione in sede referente, la Sottocommissione all'uomo nominata — sentiti i rappresentanti del Comitato tecnico dell'università, del comune di Roma, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei lavori pubblici — ha concordato una serie di emendamenti che complessivamente costituiscono un nuovo testo, sostitutivo di quello originariamente presentato dal Governo. Sostanzialmente si è tenuto conto della recente legge sulla casa, per quanto riguarda i criteri di espropriazione e le relative indennità in favore dei proprietari coltivatori diretti, nonché della riforma universitaria — attualmente all'es-

me della Camera — per quanto attiene ai criteri relativi alla costituzione del Comitato tecnico del nuovo ateneo. Ritengo superfluo ripetere le considerazioni di carattere generale circa la necessità di approvare al più presto il disegno di legge, migliorandone il testo così da garantire in concreto la disponibilità dell'area necessaria per la costruzione della seconda università di Roma.

Per brevità, leggerò gli articoli del testo concordato illustrando le motivazioni che hanno portato alla nuova stesura. « Articolo 1. — È istituita in Roma una seconda Università statale con sede in località Tor Vergata, nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della città di Roma approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971 ». La specificazione rispetto al testo originario si è resa necessaria giacché nel frattempo è stata definitivamente approvata la variante in parola.

All'articolo 2 si propongono talune modifiche in relazione ai criteri di indennizzo per i coltivatori diretti tenendo conto di quanto disposto dalla legge sulla casa. Ne do lettura:

« I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati ad iniziativa del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3 in favore della seconda università statale di Roma » (in tal modo si intende rendere più celeri le procedure di esproprio, proprio in considerazione della particolare pesantezza burocratica cui è sottoposta l'amministrazione del demanio).

« Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3 l'Amministrazione espropriante deposita presso la segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e richiede all'Ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennità di espropriazione.

« Il sindaco dà notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente, mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli an-

nunzi legali della Provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.

« Su richiesta del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3 il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni » (si è ritenuto di fissare il termine di 5, anzichè di 4 anni, ritenendolo più congruo, anche e soprattutto per evitare la necessità di proroghe: è meglio, infatti, fissare una data ragionevolmente ampia ma tassativa, piuttosto che termini teoricamente abbreviati che poi si rivelano pretestuosi).

« Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'Ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree.

« L'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare al 4 gennaio 1971. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione nè degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici monchè dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, è raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovrà essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno da almeno un anno prima dell'approvazione della presente legge. L'indennità è direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione ».

All'ottavo comma è stata soppressa la parte riguardante le costruzioni abusive giacchè

risulta pleonastica. Eccone il testo: « Per terreni che risultino già edificati con regolare licenza alla data del 4 gennaio 1971 » (cioè al momento in cui l'area è stata definitivamente vincolata con l'approvazione del suindicato decreto presidenziale) « l'indennità è fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto ».

Gli ultimi cinque commi sono i seguenti:

« Le indennità di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennità di espropriazione.

La stima dell'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.

Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3, ricevuta la determinazione dell'indennità di espropriazione dall'Ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.

Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.

In caso di ricorso giurisdizionale l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari ».

L'articolo 3 è stato radicalmente mutato e semplificato, per adeguarlo il più possibile a quanto previsto in materia dalla riforma universitaria all'esame del Parlamento. Pertanto non è parso opportuno fare riferimento al Consiglio di ateneo, il quale si potrà costituire quando saranno nominati i Consigli di dipartimento, ma è stato previsto un Comitato tecnico-amministrativo di

cinque membri il cui presidente ha la rappresentanza legale dell'Università e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

Do, dunque, lettura del nuovo testo dell'articolo 3:

« È istituito un Comitato tecnico-amministrativo di cinque membri nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentiti la I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma.

I membri del Comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un presidente, che ha la rappresentanza legale dell'università e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

I membri del Comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo compete un'indennità, che sarà fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Il nuovo testo dell'articolo 4 è: « Tutti gli atti posti in essere dal Comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda università di Roma sono esenti da ogni tributo ».

Infine abbiamo il nuovo testo dell'articolo 5, che rappresenta la modifica più importante apportata al disegno di legge. Si tratta di una soluzione accettabile sotto il profilo giuridico e che, trovando il consenso del comune di Roma e del comitato tecnico dell'università appare idonea a risolvere, in concreto, il problema degli insediamenti edilizi nell'area riservata alla seconda Università.

Il nuovo testo dell'articolo 5 è il seguente:

« È autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1971 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilità dell'area, ivi compresa la possibilità di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, non-

chè per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.

La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**P I C C O L O**, *relatore alle Commissioni riunite*. Non ho nulla da aggiungere a quanto così chiaramente illustrato dalla senatrice Falcucci. Si tratta di norme concorrenti e che mi auguro possano trovare attuazione. Indubbiamente in qualcuna di queste norme si intravedono difficoltà che speriamo possano non insorgere in concreto al momento opportuno, per esempio per quel che concerne l'espropriazione delle aree, a seconda che si tratti di proprietari abusivi, o no, di autori di speculazioni, o no. Certo, alcuni timori non mancano, ma mi sembra che, tutto sommato, il nuovo testo corrisponda alle varie esigenze che sono state prospettate.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**C R O L L A L A N Z A**. Si ricorderà che in occasione dell'esame della recente legge sulla casa furono manifestate molte perplessità circa i criteri per le espropriazioni. Comunque, si tratta di una legge entrata in vigore, che non possiamo ignorare; dobbiamo anzi tener presenti i nuovi criteri da essa fissati. Mi chiedo perciò il motivo per il quale nel disegno di legge in esame si prevede una nuova disciplina della materia. A me sembrerebbe sufficiente, nel sesto comma dell'articolo 2, dove si afferma che l'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato, fare rife-

COMMISSIONI RIUNITE 7<sup>a</sup> E 8<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

rimento, appunto, alla legge sulla casa, la quale prevede già tutta una casistica per cui è inutile stabilirne, in questo provvedimento, un'altra. C'è solo il problema degli abusivi, che nella legge sulla casa non viene affrontato. Ma potremmo risolverlo, dedicandovi un apposito comma, mentre per tutto il resto — modalità per i coltivatori diretti e via dicendo — resta il riferimento alla legge base sulla casa. Non capisco proprio la necessità di riportare in questo provvedimento delle norme ormai divenute legge e alle quali, quindi, è obbligo fare riferimento in materia di espropriazione. Anzi, mi sembra pericoloso costituire un precedente, che potrebbe poi ripetersi ogniqualvolta saranno varate leggi nelle quali entrano in gioco i criteri per le espropriazioni.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei che il senatore Crollanza mi precisasse gentilmente se si riferisce solo al punto relativo ai criteri di indennizzo per i coltivatori o a tutta la procedura d'esproprio, in genere. A quest'ultimo riguardo faccio presente che in sede di Sottocommissione, esaminato il problema, si è rilevato che per quanto riguarda l'esproprio il disegno di legge in esame presenta, rispetto alla legge sulla casa, taluni vantaggi dal punto di vista della snellezza delle procedure.

CROLLANZA. La mia osservazione riguarda la casistica in materia di espropriazione per quanto si riferisce ai criteri di determinazione del valore agricolo che in alcuni casi subiscono maggiorazioni da noi giustificate allorchè si trattò di varare la legge sulla casa e proprio su proposta del senatore Piccolo.

PICCOLO, *relatore alle Commissioni riunite*. La mia proposta riguardava i coltivatori diretti.

MADERCHI. In questo disegno di legge non è stato fatto riferimento alla legge sulla casa perchè quando redigemmo il nuovo testo la legge stessa non era stata ancora pubblicata e non era, quindi, ancora in vigore.

PICCOLO, *relatore alle Commissioni riunite*. L'obiezione del senatore Crollanza è tutt'altro che infondata. Comunque, pur lasciando inalterata la casistica contenuta nel disegno di legge in esame, tanto per confermare che intendiamo in ogni caso attenerci alle disposizioni della nuova legge sulla casa, suggerirei di aggiungere all'articolo 2 prima dell'ultimo comma, il seguente: « Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge sulla casa ». Questo per maggiore tranquillità.

CROLLANZA. È inutile.

ABENANTE. Secondo me accogliendo la proposta del senatore Piccolo si finirebbe solo col complicare le cose.

PICCOLO, *relatore alle Commissioni riunite*. Allora occorre sopprimere questa nuova casistica e riferirci soltanto alle disposizioni della legge sulla casa in materia espropriativa.

CODIGNOLA. Data l'urgenza della approvazione del provvedimento sarei tentato di non intervenire nella discussione. Devo tuttavia fare una precisazione che ritengo necessaria. Il disegno di legge s'intitola: « Istituzione di una seconda università statale in Roma », però, in realtà, detta esclusivamente norme relative alle procedure per l'esproprio dei terreni necessari. Quando si istituisce un'università — l'esempio è recente con l'istituzione, tre anni fa, di quella calabrese — evidentemente si individuano le strutture fondamentali, gli orientamenti culturali cui essa si deve adeguare e si danno anche disposizioni per quanto riguarda l'inizio del suo funzionamento. Di tutto ciò non si parla nel disegno di legge in discussione ed è giusto perchè esso tende a risolvere un più circoscritto problema. Mi sembra, però, necessario dichiarare esplicitamente che a questo provvedimento dovrà seguire la legge istitutiva vera e propria, che è altrettanto urgente. Perchè è vero che passerà, purtroppo, un lungo periodo prima che siano completate le procedure degli espropri, però è anche vero che non si potranno

bandire i primi concorsi, soprattutto quelli di idee, se non si saranno, appunto, stabilite le linee direttrici, cui dovrà ispirarsi l'impostazione della stessa Università.

Propongo pertanto di modificare come segue il titolo: « Procedure di esproprio per la istituzione di una seconda università statale in Roma » e di aggiungere al disegno di legge un articolo nel quale si dica che, con separato provvedimento, saranno dettate le norme relative alle strutture didattiche e di ricerca della seconda università statale di Roma nonché all'inizio del suo funzionamento. D'altro canto la modifica proposta dalla senatrice Falcucci all'articolo 3 esprime questa necessità, perchè riduce tale articolo al solo Comitato tecnico-amministrativo che non può essere confuso col Consiglio d'ateneo, in quanto quest'ultimo è la somma del Comitato tecnico-amministrativo più i Comitati coordinatori delle diverse materie, secondo almeno quel che precisa la riforma, la quale, peraltro, non è ancora legge.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io mi ero posto il problema esposto dal senatore Codignola. Vorrei, però, invitare la Commissione a meditare su una considerazione che dovrebbe portare a non modificare, nè il titolo, nè il testo del disegno di legge in esame. Infatti, approvando un provvedimento denominato « Istituzione di una seconda università statale in Roma » noi facciamo un'affermazione che ha un preciso significato, cioè la decisione di istituire una seconda università. E ritengo sia esatta la considerazione che viene fatta da talune parti secondo cui non si possono effettuare procedure di esproprio se non per una università di cui si afferma la volontà di istituzione. Parlare, in linea di massima, di una seconda università di Roma significa affermare già l'esigenza di istituire un ateneo destinato a riprodurre, nelle discipline, l'università già esistente, e ad alleggerirne il compito, sia pure secondo determinate priorità. È, comunque, un problema aperto, la cui soluzione sarà conforme alla legge di riforma dell'università.

Se quest'ultima sarà approvata, l'organizzazione didattico-scientifica avverrà sulla base delle nuove norme; altrimenti adotteremo, per quanto attiene al contenuto didattico-scientifico della seconda università di Roma, la procedura attualmente in vigore.

Sarei pertanto dell'opinione di lasciare la formulazione attuale. Nel titolo è esplicitamente dichiarata la volontà politica della istituzione della seconda università statale.

C O D I G N O L A . Con l'articolo 3 affidiamo poteri indefiniti al Comitato tecnico-amministrativo. Occorre invece precisare che questi poteri si riferiscono unicamente all'insediamento territoriale. Occorrerebbe quindi aggiungere, dopo le parole: « È istituita » le altre: « per le procedure di insediamento territoriale ».

P R E S I D E N T E . Sarebbe forse meglio dire: « ai fini dell'applicazione della presente legge ».

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Insisto nel ritenere che sia preferibile non modificare il testo. I tempi di attuazione del disegno di legge — come ha già ricordato la senatrice Falcucci — anche se sono previste procedure accelerate per l'esproprio, implicheranno comunque una durata considerevole. Nel frattempo avremo l'opportunità di trarre le conseguenze in base all'*iter* della legge di riforma dell'università.

C O D I G N O L A . Nell'università calabrese, dove già esistono tutti gli organi previsti dalla legge, il Consiglio di ateneo ha già provveduto a redigere gli statuti, benchè non sia stato ancora posto un solo mattone. Se non ne precisiamo chiaramente i poteri, questo Comitato tecnico-amministrativo potrebbe addirittura fare le chiamate o costituire i dipartimenti. È assolutamente necessaria una norma di salvaguardia.

Se la Commissione lo ritiene più opportuno, si potrebbero aggiungere all'inizio dell'articolo 3 le parole: « Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 ».

COMMISSIONI RIUNITE 7<sup>a</sup> E 8<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni riunite*. Si dovrebbe fare riferimento anche agli articoli 4 e 5.

Comunque, a mio avviso, è sufficiente dire « Ai fini della presente legge ».

ROMANO. Mi dichiaro d'accordo con il senatore Codignola. Ritengo anch'io che sia necessario precisare i compiti del Comitato. Nè si può dire « ai fini dell'applicazione della presente legge », perchè l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Università, e quindi questa dizione potrebbe generare le identiche perplessità dell'attuale testo. Il Comitato deve solo presiedere all'insediamento territoriale. Poi, se intanto sarà stata approvata la legge di riforma universitaria, si seguiranno le nuove norme per la costituzione dell'università dal punto di vista didattico; se la legge non sarà stata approvata, verranno seguite le norme attualmente vigenti e sulla base di esse si procederà all'organizzazione scientifico-didattica dell'università.

Ritengo pertanto che la formulazione proposta dal senatore Codignola sia la più giusta; se però non vogliamo, per motivi di tecnica legislativa, riferirci agli articoli 2, 4 e 5, si potrebbe dire « al fine dell'insediamento territoriale », magari specificando che con successiva legge saranno determinate le norme per l'organizzazione scientifico-didattica.

MADERCHI. Condivido le preoccupazioni circa i compiti del Comitato. È però necessario che attraverso una nuova formulazione non si dia l'impressione di un'attenuazione del rigore della norma. L'urgenza dell'approvazione del disegno di legge non discende solo dalla riconosciuta necessità di una seconda università in Roma, ma anche da una situazione particolare della zona che occorre assolutamente sbloccare e che già oggi appare di difficile sistemazione. Se in qualche modo dovessimo dare la sensazione, sia pure solo psicologica, che per la costituzione della seconda università occorrono altri adempimenti legislativi, insorgerebbero, ritengo, gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Non si può specificare che i compiti del Comitato sono limitati

all'esproprio, perchè in tal caso la sua attività rimarrebbe paralizzata per quanto concerne, per esempio, le conseguenti controversie.

PICCOLO, *relatore alle Commissioni riunite*. Mettendo « ai fini dell'applicazione della presente legge », il Comitato avrebbe tutti i poteri necessari.

CODIGNOLA. Bisogna tener presente che a Roma già esiste un'università, che potrebbe aspirare ad avere certi poteri sulla seconda. Occorre quindi anche non aprire la strada a questo pericolo.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni riunite*. Una soluzione potrebbe essere quella di far diventare l'articolo 3 nuovo articolo 2, modificandone così la parte iniziale: « Per l'attuazione di quanto disposto dai successivi articoli è istituito un Comitato tecnico-amministrativo di cinque membri... ».

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per non modificare il titolo del disegno di legge e lasciare pressochè invariato il testo proposto dalla onorevole relatrice, il primo comma dell'articolo 2 potrebbe essere così modificato: « I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda università statale di Roma, ad iniziativa di un Comitato tecnico-amministrativo ». Conseguentemente, la prima parte del primo comma dell'articolo 3 dovrebbe suonare: « Il Comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 è composto di cinque membri e nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione... ».

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono d'accordo.

MADERCHI. Per quanto riguarda la proposta del senatore Crollanza, mi dichiaro non favorevole, in primo luogo perchè già in sede di Sottocommissione fu rilevato che la legge sulla casa non aveva ancora pratica attuazione e quindi non era possibile uno

COMMISSIONI RIUNITE 7<sup>a</sup> E 8<sup>a</sup>

1° RESOCONTO STEN. (7 dicembre 1971)

specifico riferimento ad essa; in secondo luogo v'è da considerare che, nella fattispecie, occorrono procedure molto più rapide e semplici di quelle previste dalla legge indicata onde garantire nel minor tempo e nel miglior modo possibile la disponibilità dell'area prescelta. Su tale area, infatti, come ho avuto già modo di illustrare, esiste una situazione di estrema difficoltà della quale ci dobbiamo fin d'ora preoccupare.

Per tale ragione ritengo preferibile mantenere il testo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole relatrice.

**CROLLALANZA.** Nonostante le osservazioni del senatore Maderchi, il quale si preoccupa della particolare situazione dell'area su cui dovrà sorgere la seconda Università di Roma, faccio presente che non si può derogare alla norma base ogni volta che ci troviamo a dover disporre in materia di espropriazione. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che in sede di discussione della normativa fondamentale sulla casa espressi parere contrario a quel tipo di codificazione; una volta approvata quella legge, però, non posso non prenderne atto e richiederne l'applicazione in ogni caso. Diversamente — trattando di Venezia, o del centro storico di Bari, o di qualsiasi altra zona le cui caratteristiche sono sempre « particolari » — ci troveremo sempre nella necessità di modificare la legge sull'espropriazione, il che ci porterebbe agli stessi inconvenienti che si registrano in caso di calamità ad ognuna delle quali, non sussistendo una legge organica e definitiva, è applicabile una casistica diversa. Per tale ragione ritengo la proposta avanzata assolutamente logica e ne richiedo la votazione in sede di esame dell'articolo 2.

**FALCUCCI, relatore alle Commissioni riunite.** Sono anch'io del parere che, per le ragioni già illustrate della particolare situazione dell'area su cui dovrà sorgere la nuova università, si debba mantenere il testo di cui ho già dato lettura. Non avrei nulla in contrario, invece, a semplificare il comma in cui sono precisati i criteri per la corresponsione dell'indennità di espropriazione in favore del proprietario diretto coltivatore. Infine, per

rendere più chiara la norma di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, riterrei preferibile la dizione « Per terreni che risultino già edificati con regolare licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971 . . . », in modo che non sussistano dubbi di sorta circa il fatto che tale data si riferisce appunto al momento del rilascio delle licenze.

**CINCIARI RODANO.** Sono favorevole al mantenimento del testo concordato dalla Sottocommissione soprattutto per quelle ragioni di carattere psicologico cui il senatore Maderchi ha fatto cenno con riferimento alle modificazioni suggerite dal collega Codignola.

Nella zona di Tor Vergata, infatti, si è determinato un duplice ordine di difficoltà: da una parte per le famiglie che vi abitano e che hanno costruito, abusivamente o non, su quell'area; dall'altra per i coltivatori diretti, le cui obiezioni hanno bloccato a lungo la pratica e che sono state la causa, prima della variante al piano regolatore e poi dell'atteggiamento assunto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e della nuova delibera del Consiglio comunale di Roma. Pertanto, anche se dal punto di vista della tecnica legislativa il testo dell'articolo 2 non è perfetto, lo ritengo preferibile, giacchè non lascia adito a dubbi o complicazioni di sorta.

**CROLLALANZA.** Tuttavia i tantissimi proprietari di immobili e i piccoli coltivatori della zona, in occasione della requisizione dell'area per la costruzione dell'aeroporto di Bari subirono le conseguenze della legge allora in vigore!

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel nuovo testo proposto dalla senatrice Falcucci, che, anche secondo le proposte avanzate nel corso del dibattito, dovrebbe essere così formulato:

#### Art. 1.

È istituita in Roma una seconda università statale con sede in località Tor Vergata, nel-



l'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della città di Roma, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati ad iniziativa del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3 in favore della seconda Università statale di Roma.

Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3 verranno depositate presso la segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sarà richiesta all'Ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Il sindaco dà notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della Provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.

Su richiesta del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3 il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'Ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare al 4 gennaio 1971. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, nè degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indiretta-

mente, dall'esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonchè dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, è raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovrà essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno da almeno un anno prima dell'approvazione della presente legge. L'indennità è direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Per terreni che risultino già edificati con regolare licenza alla data del 4 gennaio 1971, l'indennità è fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.

Le indennità di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennità di espropriazione.

La stima dell'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.

Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3, ricevuta la determinazione dell'indennità di espropriazione dall'Ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.

Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio tecnico-erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.

In caso di ricorso giurisdizionale l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.

Il sottosegretario Rosati ha presentato un emendamento tendente a così modificare il primo comma:

« I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati in favore della seconda università statale di Roma ad iniziativa di un Comitato tecnico-amministrativo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Avverto che, con l'approvazione dell'emendamento proposto dal sottosegretario Rosati, dovranno esser soppressi, in sede di coordinamento, tutti i riferimenti all'articolo 3 contenuti nell'articolo in esame, relativi al Comitato tecnico-amministrativo, perchè ormai superflui.

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Crollanza, tendente a sostituire tutte le disposizioni relative alle operazioni di esproprio, con un richiamo alle analoghe disposizioni contenute nella cosiddetta legge sulla casa.

(Non è approvato).

La senatrice Falcucci propone poi di sostituire, nel sesto comma, le parole: « al 4 gennaio 1971 » con le altre: « all'entrata in vigore della presente legge ». Metto in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Infine, sempre la senatrice Falcucci, propone di sostituire, nell'ottavo comma, le parole: « alla data del 4 gennaio 1971 », con le altre: « rilasciata prima del 4 gennaio 1971 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

### Art. 3.

È istituito un Comitato tecnico-amministrativo di cinque membri nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti la 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma.

I membri del Comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un Presidente, che ha la rappresentanza legale della Università e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

I membri del Comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo compete un'indennità, che sarà fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo è stato proposto, dalla senatrice Falcucci, un emendamento che consiste in una modifica formale della prima parte del primo comma, nel senso che le parole: « È istituito un Comitato tecnico-amministrativo di cinque membri nominato » vengono sostituite dalle altre: « Il Comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 è composto da cinque membri, nominati ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

### Art. 4.

Tutti gli atti posti in essere dal Comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

(È approvato).

## Art. 5.

È autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1971 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilità dell'area, ivi compresa la possibilità di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.

La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

M A D E R C H I . Il Gruppo comunista aderisce al nuovo testo del disegno di legge, che rappresenta il frutto di un lavoro piuttosto intenso svolto in sede di Sottocommissione, dando atto alla senatrice Falcucci di aver accolto, se non la lettera, senz'altro lo spirito degli emendamenti da noi proposti, accettando che il provvedimento presentato dal Governo fosse modificato in più punti in modo da risultare più aderente alla situazione che esiste a Roma, nell'area di Tor Vergata, ai bisogni della seconda università e alle esigenze di quei cittadini che si trovano su

quell'area senza un titolo legale ben preciso e dei cui interessi bisogna pur tenere conto. Per tali motivi presento, assieme ai colleghi Franca Falcucci, Maria Lisa Cinciari Rodano, Raia, Codignola e Bonazzi il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato,

rendendosi interpreti delle esigenze vivissime della popolazione romana, nel momento in cui approvano il disegno di legge per la istituzione della seconda università di Roma con sede in Tor Vergata, invitano il Governo a seguire con particolare cura, al fine di assicurarne tempestivamente i necessari interventi legislativi e finanziari, l'attività affidata al Comitato tecnico-amministrativo della seconda università di Roma ed esorta il Comitato medesimo a concordare con il Comune di Roma, e con particolare riguardo agli interessi dei cittadini romani abitanti nella zona soggetta ad esproprio, i tempi ed i modi di applicazione delle norme dettate dalla stessa legge per assicurare la piena disponibilità delle aree ».

R O S A T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.*